Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 8/9 - 2018

Verona, 27 settembre 2018

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

SOMMARIO

I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News A&S

NEWS AMBIENTE

ACQUE – Aggiornato il Piano di Tutela Acque PTA della Regione Veneto……3
ALBO RIFIUTI – Aggiornamento normativa……3
RIFIUTI- Valutazione caratteristica di pericolo HP14 – Ecotossico, documento ISPRA……4
RIFIUTI/FORMULARIO – Invio quarta copia, indicazioni ministeriali……5
RIFIUTI – Smaltimento rifiuti, migliori tecniche disponibili (BAT)……5
RIFIUTI/END OF WASTE – Chiarimenti ministeriali, nota del 10.09.2018……6
SISTRI - Aggiornamento Sezione Documenti……6
SISTRI - Aggiornamento Sezione Documenti……7

NEWS SICUREZZA

ATTREZZATURE DI LAVORO - Elenco soggetti abilitati per le verifiche periodiche……7
BANDO ISI INAIL 2017 – Pubblicati gli elenchi cronologici regionali/provinciali……8
SICUREZZA LAVORO - Interpello ministeriale n.6/2018……8
SICUREZZA SUL LAVORO - Regione Veneto vara piano strategico 2018-2020……9

NEWS AREA TECNICA

MANGIMI – Aggiornamento normativa……9
MARCATURA CE – Giocattoli, elenco norme armonizzate……10
PREVENZIONE INCENDI – Linee guida ministeriali per manifestazioni pubbliche……10
PREVENZIONE INCENDI - Contenitori -distributori ad uso privato, Circ. VV.F. n.1/2018……11
PREVENZIONE INCENDI – Estintori portatili, raccomandazioni, Circ. VVF……12
REACH – Helpdesk nazionale, aggiornamento……13
SEVESO III- Inventario nazionale stabilimenti a rischio di incidente rilevante……13

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA SUL LAVORO -Il codice di prevenzione incendi INAIL……13

ACQUE – Aggiornato il Piano di Tutela Acque PTA della Regione Veneto

http://www.apiverona.it/acque-aggiornato-il-piano-di-tutela-acque-pta-della-regione-veneto/

Pubblicato sul Bollettino Regione Veneto n. 81 del 14.08.2018 la Delibera Giunta Regionale n. 1023 del 17 luglio 2018 recante "*Modifica del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Veneto in materia di aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, adeguamento terminologia, aggiornamento di riferimenti temporali ed adeguamento di alcune disposizioni relative agli scarichi. Art. 4 comma 3 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque approvato con DCR n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni. DGR/CR n. 22 del 13/3/2018.*"

Con tale delibera viene aggiornato il PTA introducendo modifiche in tema di adeguamento terminologia, aggiornamento di riferimenti temporali ed adeguamento di alcune disposizioni relative agli scarichi.

In particolare per quanto riguarda le acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche (ex art. 34) il provvedimento prevede che in caso di scarichi in fognatura con valori superiori ai limiti della tabella di cui al punto *e.3)* dell'art. 34 e che sono ritenuti a rischio, in quanto possono comportare il superamento, o un rischio documentato di superamento, dei limiti allo scarico da parte dell'impianto di depurazione finale o il malfunzionamento dello stesso, possono essere introdotte nei regolamenti di fognatura delle specifiche prescrizioni, quali ad esempio l'obbligo di un pretrattamento o limiti di portata e/o in concentrazione più restrittivi.

Altresì in caso di scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche in acque superficiali o sul suolo eventuali inquinanti diversi da quelli previsti dalla tabella di cui al punto *e.3)* dell'art. 34 devono rispettare i valori limite previsti per gli scarichi industriali dalle specifiche tabelle allegate alle Norme Tecniche di Attuazione del PTA. Vengono ricomprese fra le acque reflue assimilate alle domestiche anche le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari che scaricano in pubblica fognatura (art. 34, comma 1, lett. *f)*).

Per le acque meteoriche (art. 39) la delibera in merito all'individuazione delle sostanze *pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente*, prevede per gli idrocarburi totali che il valore di riferimento sia *il limite di rilevabilità se si tratta di scarico sul suolo di idrocarburi persistenti*.

Inoltre per gli scarichi di acque meteoriche non assoggettati alla disciplina dei comma 1 e 3 dell'art. 39 del PTA, qualora recapitanti negli strati superficiali del sottosuolo gli interventi di convogliamento e trattamento previsti al comma 5 dell'art. 39 *dovranno essere realizzati entro il 31/12/2018, salvo comprovati motivi, che vanno tempestivamente sottoposti con completezza di documentazione all'Autorità competente, la quale potrà stabilire eventuali nuovi termini per l'adeguamento.*

ALBO RIFIUTI – Aggiornamento normativa

http://www.apiverona.it/albo-rifiuti-aggiornamento-normativa/

Fonte www.albonazionalegestoriambientali.it

Si segnala la pubblicazione dei seguenti provvedimenti da parte del Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali:

Delibera n. 5 del 31 luglio 2018 - Modelli di provvedimento d'iscrizione e di diniego dell'iscrizione nella sottocategoria 2-ter
Vengono approvati i modelli di provvedimento d'iscrizione e di diniego dell'iscrizione nella sottocategoria 2-ter, individuata con la precedente delibera n. 4/2018.

Si tratta dell'iscrizione con procedura semplificata delle associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e traspporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana.

Delibera n. 6 del 31 luglio 2018 - Sostituzione allegato "B" alla delibera n. 4 del 4 giugno 2018
Detta delibera ha sostituito l'allegato "B" alla delibera n. 4 del 4 giugno 2018.

Circolare n. 149 del 4 settembre 2018. Tempistiche notifica provvedimenti di cancellazione per mancato versamento dei diritti di iscrizione
Il provvedimento disciplina le tempistiche di notifica dei provvedimenti di cancellazione per mancato versamento dei diritti di iscrizione.
Al fine di rendere uniforme il comportamento delle Sezioni regionali e provinciali sull'intero territorio nazionale, considerato quanto stabilito con circolare del 4 maggio 2018, n. 144 in ordine alla notifica dei provvedimenti di cancellazione mediante pubblicazione sul sito web dell'Albo, il Comitato nazionale ha ritenuto utile stabilire una tempistica comune per avviare le procedure di cancellazione ex art. 20, comma 1, lettera f) per tutte le imprese che risultano sprovviste di indirizzi PEC validi e funzionanti o che risultano irreperibili anche a seguito di invio della notifica mediante il servizio postale.

RIFIUTI- Approccio metodologico per la valutazione della caratteristica di pericolo HP14 – Ecotossico, documento ISPRA per la classificazione

http://www.apiverona.it/rifiuti-approccio-metodologico-per-la-valutazione-della-caratteristica-di-pericolo-hp14-ecotossico-documento-ispra-per-la-classificazione/

Fonte www.isprambiente.gov.it

Pubblicata da ISPRA - l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – una nota metodologica relativa alla classificazione dei rifiuti, contenente in particolare indicazioni in merito alla valutazione e attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 – Ecotossico.

Come è noto, il regolamento 2017/997/UE, entrato in vigore nel 2017 e che trova applicazione dal 5 luglio 2018, introduce per la prima volta nella regolamentazione europea i criteri per la valutazione della caratteristica di pericolo HP14 - ecotossico.

Ai sensi dell'allegato III alla direttiva 2008/98/CE, così come modificato dal Regolamento 2017/997/UE, è definito HP14 – Ecotossico un "Rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali". Con il regolamento 2017/997/UE viene completato l'iter di aggiornamento della normativa europea sulla classificazione dei rifiuti.

Tale regolamentazione, che si basa in maniera estesa sulla normativa relativa alla classificazione delle sostanze e miscele pericolose (regolamentazione CLP), risulta articolata e, non sempre, di semplice applicazione.

Come approccio standard di classificazione dei rifiuti contenenti sostanze ecotossiche, il regolamento individua il metodo convenzionale delle sommatorie da applicarsi alle concentrazioni delle sostanze pericolose presenti; tuttavia, ai fini della valutazione della pericolosità si può anche ricorrere ai metodi di prova individuati dal regolamento 2008/440/CE da condursi direttamente sul rifiuto.

Va segnalato che la maggior parte dei test sono concepiti per la classificazione delle sostanze e miscele pericolose e non per la matrice rifiuto.

La normativa europea sottolinea la prevalenza dei test rispetto al metodo convenzionale, nel senso che, qualora i due approcci diano un diverso risultato, l'esito dei metodi di prova prevale su quello del metodo convenzionale. Vista la complessità della nuova regolamentazione, ISPRA ha predisposto una nota metodologica di supporto agli operatori e agli organismi di controllo finalizzata a fornire indicazioni in merito alla valutazione della caratteristica di pericolo HP14, da utilizzarsi, nell'ambito della procedura più generale di classificazione dei rifiuti, sulla base di quanto espressamente previsto dal regolamento 2017/997/UE.

La nota metodologica predisposta da ISPRA è volta a richiamare i riferimenti di carattere normativo e tecnico che intervengono nella procedura di valutazione dell'ecotossicità allo scopo di agevolare l'attuazione delle singole fasi di tale procedura, sia nel caso di applicazione del metodo convenzionale delle sommatorie sia nel caso di ricorso ai metodi di prova.

RIFIUTI/FORMULARIO – Invio quarta copia, indicazioni ministeriali
http://www.apiverona.it/rifiutiformulario-invio-quarta-copia-indicazioni-ministeriali/

Con nota prot. 12641 del 30 luglio u.s. il Ministero Ambiente ha fornito indicazioni in merito alle modalità di trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto di rifiuti con modalità diverse in alternativa alla ordinaria trasmissione della copia cartacea.

Per quanto riguarda l'invio tramite PEC della scansione della quarta copia del formulario firmata dal trasportatore senza firma digitale ha precisato che il documento originale dovrà essere conservato da parte del trasportatore o inviato successivamente al produttore. Il produttore assolve correttamente gli obblighi di conservazione previsti dalla legge conservando la stampa del file trasmessogli a mezzo PEC o dell'originale ricevutoin forma cartacea.

In alternativa, se le imprese sono in possesso della firma digitale e di un sistema di archivio secondo i requisti previsti dal CAD (codice dell'amministrazione digitale), la scansione della quarta copia del formulario firmata dal produttore, trasportatore e gestore può essere firmata digitalmente dal trasportatore e trasmessa via PEC al produttore. In questo caso sostituisce in tutto e per tutto la trasmissione della quarta copia cartacea. La conservazione dei documenti in formato digitale va fatto secondo le regole previste dal CAD.

RIFIUTI – Smaltimento rifiuti, migliori tecniche disponibili (BAT)
http://www.apiverona.it/rifiuti-smaltimento-rifiuti-migliori-tecniche-disponibili-bat/

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Comunità Europea serie L n. 208 del 17 agosto 2018 la Decisione (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Le conclusioni sulle BAT forniscono alle autorità nazionali le basi tecniche per stabilire le condizioni in base alle quali rilasciare l'autorizzazione agli impianti di trattamento rifiuti.

Tali BAT si riferiscono alle seguenti attività:

- Smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno;
- Smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno;
- Recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 75 Mg al giorno;
- Deposito temporaneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti;
- Trattamento a gestione indipendente di acque reflue provenienti da un'installazione che svolge le attività precedenti.

RIFIUTI/END OF WASTE – Chiarimenti ministeriali, nota del 10.09.2018
http://www.apiverona.it/rifiutiend-of-waste-chiarimenti-ministeriali-nota-del-10-09-2018/

Resa disponibile dal Ministero dell'Ambiente la nota prot. n. 11430 del 10 settembre 2018 con la quale vengono forniti chiarimenti in merito alla disciplina cessazione qualifica rifiuto, nota come End of waste.

Il Ministero chiarisce che nel pacchetto Economia Circolare e precisamente nella direttiva UE 2018/851, che ha modificato la direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE, si prevede "la possibilità, per le autorità competenti, di rilasciare autorizzazioni End of Waste caso per caso". Così recita, infatti, il nuovo articolo 6, paragrafo 4, della direttiva rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851:"Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione o a livello nazionale ai sensi, rispettivamente, del paragrafo 2 o del paragrafo 3, gli Stati membri possono decidere caso per caso o adottare misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al paragrafo 1, rispecchiando, ove necessario, i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e), e tenendo conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.

Tali decisioni adottate caso per caso non devono essere notificate alla Commissione in conformità della direttiva (UE) 2015/1535."

Poiché le caratteristiche del prodotto fertilizzante gesso da defecazione sono disciplinate a livello nazionale ai sensi del d.lgs n. 75/2010, l'autorizzazione per la produzione dei gessi da defecazione rilasciata dalla Provincia non è una autorizzazione End of waste rilasciata caso per caso, ma l'operazione è una attività di recupero di rifiuti che necessita di una autorizzazione ex art. 208 del d.lgs n. 152/06.

La Provincia deve, infatti, verificare che la procedura di recupero avvenga conformemente alla disciplina del d.lgs n. 75/2010.

SISTRI - Aggiornamento Sezione Documenti
http://www.apiverona.it/sistri-aggiornamento-sezione-documenti-3/

Pubblicato nella Sezione Manuali e Guide l'aggiornamento del documento "Guida gestione azienda (versione del 20 luglio 2018)".

Il documento è uno strumento di supporto all'applicativo Gestione Azienda per le seguenti attività:

- Accesso Gestione Azienda
- Visualizzazione Anagrafica Azienda *(Visualizzazione Dati Azienda, Visualizzazione Dati Sede Legale, Visualizzazione Dati Unità Locale, Visualizzazione Dati Veicoli, Visualizzazione e Stampa Report Iscrizione)*
- Modifica Anagrafica Azienda (*Modifica Dati Azienda, Modifica Dati Sede Legale, Modifica Dati Unità Locale, Modifica Categorie Unità Locale, Inserimento Unità Locale, Modifiche Delegati dell'azienda, Stampa credenziali di accesso)*
- Annullamento Modifica Anagrafica Azienda *(Pratiche non annullabili, Pagamenti associati alla pratica, Superamento del periodo di annullabilità, Modifiche "a costo zero")*
- Area Richieste *(Pratiche Azienda, Richiesta Trasferimento Unità Locale, Richiesta Chiusura Unità Locale, Richiesta Cessazione Azienda, Pratiche Dispositivi USB, Pratiche Black Box)*
- Area Pagamenti *(Contributi annuali, Lista Pagamenti , Inserimento Pagamento, Rimborsi)*
- *Area Stato pratiche*

- Geolocalizzazione *(Modifica posizione)*
- Gestione soglia numero dipendenti dell'azienda (*Modifica soglia numero dipendenti*)
- Gestione categorie non obbligate (*Adesione Volontaria ed Eliminazione)*
- Gestione categoria Nuovo Produttore *(Categoria Nuovo Produttore)*
- Gestione categoria Imprenditori Agricoli (*Dichiarazione in fase di accesso per aziende che dispongono della categoria PAGR, Aziende con categorie di produzione "Imprenditori Agricoli")*
- Gestione disallineamenti dati azienda (*Allineamento, Autocertificazione)*

SISTRI - Aggiornamento Sezione Documenti
http://www.apiverona.it/sistri-aggiornamento-sezione-documenti-4/

Nella Sezione Manuali e Guide sono stati pubblicati gli aggiornamenti dei seguenti documenti per introdurre la descrizione della funzionalità "Archivio Storico":

- GUIDA RAPIDA PRODUTTORI (Ver. del 19 settembre 2018)
- GUIDA RAPIDA TRASPORTATORI (Ver. del 19 settembre 2018)
- GUIDA RAPIDA DESTINATARI (Ver. del 19 settembre 2018)
- GUIDA RAPIDA REGIONE CAMPANIA (Ver. del 19 settembre 2018)
- CASO D'USO: MICRORACCOLTA (Ver. del 19 settembre 2018)
- CASO D'USO: GESTIONE RIFIUTI RESPINTI (Ver. del 19 settembre 2018)
- CASO D'USO: TRASPORTO INTERMODALE (Ver. del 19 settembre 2018)
- CASO D'USO: TRASPORTO TRANSFRONTALIERO (Ver. del 19 settembre 2018)

NEWS SICUREZZA

ATTREZZATURE DI LAVORO - Elenco soggetti abilitati per le verifiche periodiche
http://www.apiverona.it/attrezzature-di-lavoro-elenco-soggetti-abilitati-per-le-verifiche-periodiche/

Fonte Ministero Lavoro

Con il decreto direttoriale n. 72 del 10 agosto 2018 è stato adottato il diciannovesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il suddetto decreto è composto da quattro articoli:

- l'articolo 1 apporta le variazioni alle iscrizioni già in possesso sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;
- l'articolo 2 proroga l'iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione di cui al D.I. 11.04.2011 non ha potuto tempestivamente concludere la propria;
- l'articolo 3 specifica che con il medesimo decreto si adotta l'elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il precedente decreto del 22 maggio 2018;
- l'articolo 4 riporta, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.

L'elenco adottato in allegato al decreto del 10 agosto 2018 sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al decreto direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018.

BANDO ISI INAIL 2017 – Pubblicati gli elenchi cronologici regionali/provinciali
http://www.apiverona.it/bando-isi-inail-2017-pubblicati-gli-elenchi-cronologici-regionaliprovinciali/

Fonte www.inail.it

Pubblicati come previsto dall'art. 15 dell'Avviso pubblico Isi 2017, in data 3 settembre u.s., gli elenchi definitivi in ordine cronologico regionali/provinciali delle domande di finanziamento inviate con il click day del 14 giugno u.s.

Negli elenchi è riportato l'aggiornamento dello stato delle domande come di seguito indicato:

- S (Ammessa definitivamente): domande la cui ammissione negli elenchi provvisori è confermata
- S-AMS (subentrata per l'ammissibilità): tali domande dovranno essere convalidate tramite l'invio del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento da effettuarsi entro il 3 ottobre 2018 con le modalità indicate nell'Avviso pubblico
- N-DEC (Decaduta) domande decadute
- N (non ammissibile per carenza di fondi): domande definitivamente non ammissibili per carenza di fondi.

SICUREZZA LAVORO - Interpello ministeriale n.6/2018
http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-interpello-ministeriale-n-62018/

Pubblicato dal Ministero del Lavoro l'interpello sulla sicurezza sul lavoro n. 6/2018 deliberato dalla Commissione in data 18 luglio 2018 in risposta al quesito posto sul "Concetto di vigilanza dei lavoratori addetti a mansioni di sicurezza, idoneità ed efficacia degli strumenti utilizzati a tale scopo".

La Commissione risponde per il caso specifico nell'ambito del trasporto ferroviario, che comunque l'adozione di sistemi di vigilanza è obbligatoria per il controllo dell'incolumità del macchinista, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa internazionale e italiana.

Ricorda che come già indicato nell'interpello n. 05/2018, "l'assenso di conformità dei dispositivi per il controllo della vigilanza del macchinista da parte del Ministero dei Trasporti e dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza ferroviaria, non determina di per sé una presunzione di conformità alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni."

In via generale viene chiarito (come già definito con l'interpello 05) che l'omologazione rispetto agli standard europei di un dispositivo di vigilanza, non garantisce comunque l'assoluta efficacia dello stesso in relazione alla specifica attività lavorativa dell'operatore; il datore di lavoro, indipendentemente dall'assenso di conformità, ha l'obbligo di verificarne l'impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori all'interno del quadro specifico della valutazione dei rischi.

Viene infine richiamato quanto previsto dall'articolo 15 del D.Lgs 81/2008, relativamente al "rispetto dei principi ergonomici nella organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo".

Pertanto il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare tutte le misure tecnologiche applicabili alla realtà lavorativa, rivolte a eliminare o ridurre i rischi derivanti da attività monotone e ripetitive.

SICUREZZA SUL LAVORO - Regione Veneto vara piano strategico 2018-2020
http://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-regione-veneto-vara-piano-strategico-2018-2020/

Pubblichiamo il PIANO STRATEGICO per il consolidamento e il miglioramento delle attività a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 2018 - 2020 elaborato dalla Regione Veneto in collaborazione con le Associazioni Datoriali e Sindacali, tra le quali Confimi Industria Veneto.

Il PIANO, deciso il 17 luglio u.s., è una risposta articolata e puntuale alla recrudescenza dei fenomeni infortunistici nella Regione Veneto, che nel semestre appena trascorso ha registrato dati allarmanti.

NEWS AREA TECNICA

MANGIMI – Aggiornamento normativa
http://www.apiverona.it/mangimi-aggiornamento-normativa-3/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea serie L n. 186 del 24 luglio 2018 il regolamento (UE) 2018/1039 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 2018. Con tale provvedimento, in vigore dal 13 agosto u.s., viene confermato l'impiego delle sostanze rame(II) diacetato monoidrato, rame(II) carbonato diidrossi-monoidrato, cloruro di rame(II) diidrato, ossido di rame(II), solfato di rame(II) pentaidrato, chelato di rame(II) di amminoacidi idrato, chelato di rame(II) di idrolizzati proteici, chelato di rame(II) di idrato di glicina (solido) e chelato di rame(II) di idrato di glicina (liquido) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Le sostanze in questione non possono essere utilizzate nell'acqua di abbeveraggio.

Le sostanze acetato di rame monoidrato, carbonato basico di rame monoidrato, cloruro rameico diidrato, ossido rameico, solfato rameico, pentaidrato, chelato rameico di amminoacidi idrato e chelato rameico di idrato di glicina, autorizzate ai sensi della precedenti normative ora abrogate, i composti di rame autorizzati dalle disposizioni europee oggetto di modifica e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 13 febbraio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 13 agosto 2018, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Analogamente le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze in questione prodotti ed etichettati prima del 13 agosto 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 13 agosto 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.

Per quelli etichettati prima del 13 agosto 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 13 agosto 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono adibiti ad alimentare animali non destinati alla produzione alimentare.

MARCATURA CE – Giocattoli, elenco norme armonizzate
http://www.apiverona.it/marcatura-ce-giocattoli-elenco-norme-armonizzate/

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea serie C n. 282 del 10 agosto 2018 la comunicazione CE n. 2018/C 282/02 contenente l'elenco aggiornato delle norme armonizzate Cen e Cenelec applicabili ai giocattoli, ai sensi della direttiva CE 2009/48.

Il rispetto di queste norme è alla base della conformità ai requisisti essenziali di sicurezza previsti per la marcatura CE; si ricorda che la direttiva 2009/48 è stata recepita nel nostro ordinamento con D. Lgs. n. 54/2011.

PREVENZIONE INCENDI – Linee guida ministeriali in occasione di manifestazioni pubbliche
http://www.apiverona.it/prevenzione-incendi-linee-guida-ministeriali-in-occasione-di-manifestazioni-pubbliche/

Pubblicata la circolare del Ministero dell'Interno N. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 recante "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva".

Nel presente documento sono riportate le indicazioni da seguire per la caratterizzazione e il dimensionamento delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all'aperto in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, non assoggettate ai procedimenti di cui all'art. 80 del Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.

Per le manifestazioni di pubblico spettacolo che si tengono in luoghi all'aperto assoggettate ai procedimenti di cui all'articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e che presentino peculiari condizioni di criticità, le linee guida contenute nel presente documento possono costituire un utile riferimento integrativo degli aspetti non già ricompresi nelle vigenti norme di sicurezza per esse applicabili.

Per quanto riguarda la normativa presa a riferimento, per la definizione delle misure di mitigazione del rischio da attuarsi nelle manifestazioni oggetto del presente documento sono state prese come riferimento le seguenti normative di sicurezza:

- DM 19.08.1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
- DM 18.03.1996 Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi

La direttiva, che sostituisce le precedenti disposizioni dello scorso anno in materia, si pone l'obiettivo di semplificare l'iter procedurale, garantendo adeguati standard di sicurezza, in risposta alle esigenze espresse sul territorio.

Le nuove indicazioni operative intendono assicurare un approccio flessibile alla gestione del rischio, parametrando le misure cautelari rispetto alle vulnerabilità legate a ciascun evento.

PREVENZIONE INCENDI - Contenitori -distributori ad uso privato, indicazioni applicative, Circolare VV.F. n.1/2018
http://www.apiverona.it/prevenzione-incendi-contenitori-distributori-ad-uso-privato-indicazioni-applicative-circolare-vv-f-n-12018/

Fonte www.vigilfuoco.it

Pubblicata la Circolare n. 1/2018 Prot. n. 0011468 del 29 agosto 2018 del Ministero Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, dal titolo "*Decreto del Ministero dell'Interno 22 novembre 2017 recante 'Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C' e Decreto del Ministero dell'Interno 10 maggio 2018 recante 'Disposizioni transitorie in materia di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C'. Indicazioni applicative."*

I contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C, sono stati regolamentati ai fini della prevenzione incendi nel tempo attraverso diverse norme, circolari e chiarimenti interpretativi. In particolare, sono state emanate le seguenti disposizioni normative:

- Decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 1990 recante "Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori - distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri";
- Lettera-Circolare M.I., prot. n. P322/4133 sott. 170 del 9 marzo 1998, la quale ha stabilito che l'installazione delle apparecchiature in argomento può essere consentita anche presso altre attività produttive, diverse da quelle di cui sopra, esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada;
- Decreto del Ministro dell'interno 12 settembre 2003 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3 , in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto".

Per rendere il quadro normativa più omogeneo, è stata elaborata la regola tecnica in oggetto emanata con Decreto del Ministro dell'interno 22 novembre 2017 per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C, successivamente modificata con Decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 2018.

Tale Decreto abroga e sostituisce le norme in precedenza citate e si applica a tutti i contenitori-distributori ad uso privato, indipendentemente dal tipo di attività nella quale sono installati.

Nella circolare suddetta vengono forniti alcuni chiarimenti relativi alle principali novità introdotte dal Decreto stesso, in particolare in merito all'esenzione dall'obbligo di adeguamento alla regola tecnica per i soggetti esistenti, alla definizione di "contenitore-distributore", alle norme sul bacino di contenimento e il termine del 17 febbraio 2019 per la commercializzazione dei contenitori distributori conformi alle specifiche precedenti.

PREVENZIONE INCENDI – Estintori portatili, raccomandazioni, circolare VVF
http://www.apiverona.it/prevenzione-incendi-estintori-portatili-raccomandazioni-circolare-vvf/

Fonte www.vigilfuoco.it

Pubblicata la circolare del Ministero Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco la circolare prot. n. 11197 del 14.08.2018 recante "*Attività di accertamento dell'idoneità tecnica per i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro - Raccomandazioni circa l'impiego degli estintori portatili".*

Con riferimento ad un recente infortunio occorso ad un operatore VF durante una prova di spegnimento vengono fornite alcune considerazioni circa l'impiego degli estintori portatili, messi a disposizione per i corsi e/o esami erogati dal Comando.

Viene precisato che i fornitori di estintori portatili sono in dovere di assicurare presidi idonei, pienamente funzionanti e dotali di tutte le certificazioni e documentazioni previste per legge.

Detti dispositivi sono soggetti a ripetuti utilizzi con frequenze di scariche e ricariche molto elevate ed una usura sicuramente riferibile più ad una attrezzatura di lavoro che ad un presidio antincendio.

Per tale ragione si evidenzia la possibilità di richiedere estintori caratterizzati da minori pressioni di esercizio, ad esempio gli estintori a base d'acqua, al fine di minimizzare le conseguenze di un eventuale malfunzionamento per una eccessiva usura del dispositivo.

Al momento del ricevimento degli estintori la Commissione d'esame o gli incaricati della lezione, dovranno eseguire le seguenti operazioni preliminari:

- Verificare che le iscrizioni sull'etichetta dell'estintore siano presenti e ben leggibili
- Verificare che l'estintore non abbia superalo la vita utile ammissibile (18 anni dalla data di produzione rinvenibile sui dati punzonati sul serbatoio)
- Per gli estintori immessi sul mercato a partire dal 29 maggio 2002, verificare la presenza e la leggibilità della marcatura CE relativa agli aspetti di sicurezza della apparecchiature a pressione (requisiti PED)
- Verificare a vista che gli estintori siano integri e non presentino segni di deterioramento in alcuna parte del dispositivo (assenza di segni di ruggine o tracce di corrosione, integrità della manichetta e del l'eventuale cono di espansione, assenza di sconnessioni o incrinature delle tubazioni flessibili, ...)
- Verificare a vista il corretto accoppiamento della manichetta con il cono erogatore (se presente)
- Verificare a vista il corretto accoppiamento della manichetta con la valvola di comando
- Verificare che l'indicatore di pressione, se presente, indichi un valore compreso all'interno del campo verde
- Verificare la presenza del sigillo sul dispositivo di sicurezza della valvola di azionamento dell'estintore

Inoltre, all'atto della richiesta del corso o dell'accertamento finale, il fornitore degli estintori dovrà presentare al Comando una dichiarazione in cui esprime che i presidi messi a disposizione sono conformi al prototipo omologato (art. 8 c. 1 lett. c) del DM 7 gennaio 2005) e che sono stati sottoposti a corretta manutenzione (art. 4 c. 2 del DM 7 gennaio 2005).

REACH – Helpdesk nazionale, aggiornamento
http://www.apiverona.it/reach-helpdesk-nazionale-aggiornamento/

Si segnala per opportuna conoscenza che è stato realizzato il nuovo sito web dell'helpdesk nazionale REACH, consultabile al consueto link http://reach.mise.gov.it/. Il nuovo portale, oltre ad una nuova grafica e un aggiornamento nel rispetto degli standard richiesti ai siti web della Pubblica Amministrazione, si differenzia dal precedente per una maggiore attenzione alla nuova "fase" in cui è entrato il regolamento REACH a partire dal 31 maggio u.s., data in cui si è concluso in periodo di registrazione per le sostanze.

Si entra ora nel vivo di una nuova fase, in cui autorizzazione, restrizione, valutazione e sostituzione delle sostanze diventano cruciali. Il MiSE ha introdotto pertanto una nuova sezione sulla Sostituzione delle sostanze, inclusiva di spiegazioni, strumenti per la valutazione delle alternative e opportunità di finanziamento. Presto si aggiungeranno anche casi aziendali. Inoltre, si ricorda la possibilità gratuita per le aziende di inviare quesiti, o di richiedere incontri individuali con gli esperti dell'Helpdesk REACH. Per maggiori informazioni il seguente link: https://reach.mise.gov.it/8-notizie/4-l-helpdesk-incontra-le-imprese.

SEVESO III- Aggiornato l'inventario nazionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
http://www.apiverona.it/seveso-iii-aggiornato-linventario-nazionale-degli-stabilimenti-a-rischio-di-incidente-rilevante/

Fonte Ministero Ambiente

Pubblicato in data 23 luglio u.s. l'aggiornamento dell'elenco ex D.Lgs. 105/2015, predisposto dalla Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - Divisione III - Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale in base ai dati comunicati dall' ISPRA a seguito delle istruttorie delle notifiche inviate dai gestori degli stabilimenti soggetti al D.Lgs. 105/2015 relativo al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. L'elenco viene aggiornato semestralmente ed è disponibile per regione nel sito del Ministero Ambiente www.minambiente.it nella pagina Rischio industriale, sezione Inventario nazionale stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA SUL LAVORO -Il codice di prevenzione incendi INAIL
http://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-il-codice-di-prevenzione-incendi-inail/

Fonte www.inail.it

Reso disponibile dall'INAIL la pubblicazione "*Il Codice di prevenzione incendi. La progettazione antincendio Applicazioni pratiche nell'ambito del d.m. 3 agosto 2015 e s.m.i",* realizzata da Inail – Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, grazie a un progetto di ricerca avviato in sinergia con il Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente – Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale – Università di Roma Sapienza e il Dipartimento per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.VV.F).

Il documento pubblicato, senza effettuare uno strappo rispetto al passato, si propone come promotore del cambiamento, privilegiando l'approccio prestazionale alla prevenzione incendi, in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati mediante un insieme di soluzioni progettuali sia conformi che alternative.

La pubblicazione, di carattere introduttivo, si occupa della tematica generale relativa agli elementi di flessibilità progettuale offerti dal Codice; saranno sviluppati, in seguito, secondo l'approccio e con gli obiettivi evidenziati, una serie di ulteriori compendi riguardanti, fondamentalmente, le dieci misure della strategia antincendio presenti nel Codice.

Nella prefazione del volume sono riportate le dieci misure suddette:

- S.1 Reazione al fuoco;
- S.2 Resistenza al fuoco;
- S.3 Compartimentazione;
- S.4 Esodo;
- S.5 Gestione della sicurezza antincendio;
- S.6 Controllo dell'incendio;
- S.7 Rivelazione ed allarme;
- S.8 Controllo di fumi e calore;
- S.9 Operatività antincendio;
- S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.

Si riporta l'indice generale del documento:

Prefazione
1. Obiettivi
2. La progettazione antincendio
3. Il Codice di prevenzione incendi
4. La struttura del Codice
5. Campo di applicazione del Codice 21
6. La progettazione antincendio per le attività normate e non
7. I principi generali e il nuovo ruolo del progettista
8. La logica del Codice
9. La strategia antincendio
10. L'applicazione del Codice: un primo bilancio

La progettazione antincendio in un edificio adibito ad uffici
1. Descrizione dell'attività
2. Contestualizzazione dell'attività in relazione alla prevenzione incendi
3. Obiettivi dello studio
4. La normativa applicabile
5. Illustrazione dell'edificio oggetto dello studio
6. Il progetto antincendio secondo il d.m. 22 febbraio 2006
7. Il progetto antincendio secondo il d.m.i. 8 giugno 2016
8. Progettare con la F.S.E. - approfondimento sulla modellazione dell'esodo
Conclusioni

La progettazione antincendio in un'autorimessa 151
1. Descrizione dell'attività
2. Contestualizzazione dell'attività in relazione alla prevenzione incendi
3. Obiettivi dello studio
4. La normativa applicabile
5. Illustrazione dell'autorimessa oggetto dello studio
6. Il progetto antincendio secondo il d.m. 1 febbraio 1986
7. Il progetto antincendio secondo il d.m. 21 febbraio 2017
8. Progettare una soluzione alternativa con la F.S.E. - applicazione dei metodi M.1, M.2 e M.3

Link al documento